



PROVINCIA DI FERMO

DECRETO DEL PRESIDENTE

ORIGINALE DECRETO N. 44 DEL 30-12-2014

**Oggetto: ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI - APPROVAZIONE TARIFFE (L.10/91
- D.Lgs.192/2005 - L.R. n.9/2008 - DGRM. N.1837/2008)**

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere

Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' tecnica

Espresso in data 30.12.2014

Il Dirigente

Dott. Roberto Fausti

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere

Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' contabile

Espresso in data 30.12.2014

Il Dirigente

Dott.ssa Flaminia Annibali

Premesso che la materia è disciplinata dalla seguente normativa:

- **la Legge del 9 gennaio 1991, n. 10** recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ed, in particolare, l'art. 31 comma 3, attribuisce ai Comuni con più di 40.000 abitanti ed alle Province, per la restante parte del territorio, la competenza per le verifiche ed i controlli sugli impianti termici siti nei rispettivi territori, ai fini dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con oneri a carico degli utenti;

- **il D.Lgs del 31 marzo 1998, n.112** che all'art. 31 commi 1) e 2 lettera c) recita: “1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale;2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:omissis...c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.”

- **il D.Lgs. del 19 agosto 2005, n.192** recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e ss.mm.ii. che all'art. 9, comma 2 prevede: “*le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali ..omissis..*”;

- **la Legge regionale Marche del 27 maggio 2008, n. 9** recante “Disposizioni in materia degli impianti termici degli edifici” che stabilisce che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano le ispezioni degli impianti termici; inoltre prevede un sistema di autocertificazione, con apposizione del bollino verde sui rapporti di controllo e manutenzione da presentare alla Provincia e prevede che per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita, mentre per gli impianti senza bollino verde l'ispezione è onerosa ed relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio.

- **la Deliberazione della Giunta regionale Marche del 15 dicembre 2008, n. 1837** recante “Criteri per l'attuazione della L.R. n.9/2008 per il controllo degli impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Marche” con la quale è stata fornita una disciplina attuativa del sistema di autocertificazione degli impianti termici mediante su tutto il territorio regionale, in particolare prevede la cadenza biennale dell'autocertificazione per tutti gli impianti ed il costo di 7 Euro del Bollino verde.

- **il D.P.R. del 16 aprile 2013, n.74** recante “Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.

Ricordato che dal 2009 sono stati effettuati dalla Provincia due bienni di autocertificazione di impianti termici e precisamente il biennio di autocertificazione 2009-2010 ed il biennio di

autocertificazione 2011-2012; inoltre è in corso il biennio 2013-2014 che si concluderà il 31.12.2014.

A fine di attivare le ispezioni degli impianti termici, conseguenti alle autocertificazioni dei bienni 2009/2010 e 2011/2012, l'Ufficio Energia, ispezioni impianti termici, fonti rinnovabili, ha espletato le seguenti attività:

- ✓ Gara su MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per aggiornamento del catasto impianti termici attraverso l'informatizzazione e digitalizzazione delle autocertificazioni pervenute nei bienni 2009/2010 e 2011/2012; la ditta aggiudicataria ha terminato il lavoro di informatizzazione delle autocertificazioni.
- ✓ Proposta di regolamento approvato, con D.C.P. n. 53 del 29.11.2013, "*Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*" che contiene una disciplina dettagliata delle attività caratterizzanti il servizio ispettivo sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità ed agli adempimenti relativi alle ispezioni, alla gestione del catasto impianti termici, alla realizzazione delle campagne di informazione all'utenza;
- ✓ Gara aperta per affidamento ad un soggetto esterno del servizio riguardante l'organizzazione, la gestione e l'effettuazione di numero 2800 ispezioni di impianti termici per i bienni di autocertificazione 2009/2010 e 2011/2012; la gara si è conclusa con l'annullamento del bando in seguito all'intervento del TAR marche. La nuova procedura di gara aperta è in corso di conclusione avendo espletato la seduta pubblica per l'apertura delle buste il 16/12/2014.

Tenuto conto che a base di gara sono state richieste 2800 ispezioni di cui 2300 ispezioni per impianti di potenza sotto i 35 kW e 500 ispezioni su impianti di potenza superiore ai 35 kW, quindi possono essere presi come riferimento i due scaglioni per la suddivisione dei costi in base alla potenza dell'impianto.

Atteso che la migliore offerta economica per l'espletamento di 2800 ispezioni e relative attività connesse, risultante dal verbale di gara (ribasso di 28,221%) è pari a **142.840,21 (174.265.05 IVA compresa)** da cui si ricava un costo medio unitario per ispezione di €. 51,01 (pari a 62,23 IVA inclusa) a carico dell'Ente.

Ritenuto quindi di ripartire i costi d'ispezione in base agli stessi scaglioni indicati nella gara e di tener conto degli altri costi relativi all'informatizzazione e alla digitalizzazione per l'aggiornamento del catasto degli impianti termici e il costo del personale amministrativo che nell'insieme ammontano a circa € 3,184 per ispezione.

Considerato che gli impianti termici di potenza superiore ai 35kW richiedono verifiche più complesse poiché a questi impianti si applicano anche le disposizioni sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza degli impianti sotto pressione.

Atteso che le tariffe applicate dalle altre Province della Regione Marche per il servizio ispettivo sugli impianti termici di potenza inferiore a 35kW: Pesaro Urbino 80,00 €, Ancona 90,00 €, Macerata 73,00 €; Ascoli Piceno 70,00€.

Richiamato che il comma 5 l'art. 8, del *Regolamento provinciale di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 29.11.2013 stabilisce che le tariffe e gli oneri dovuti per le ispezioni vengono determinate con deliberazione di Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della competente Commissione Consiliare, suddivise per scaglioni in base alla potenza dell'impianto termico.

Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 56/2014, si è modificato l'assetto istituzionale delle Province e non è stata ancora disciplinata la costituzione delle Commissioni consiliari, per cui non è possibile richiederne il parere.

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti tariffe ispettive suddivise in due scaglioni:

Tipologia impianto termico	Tariffa (€)
Ispezione impianto termico regolarmente AUTOCERTIFICATO con Bollino verde	GRATUITA
Ispezione impianto termico di potenza inferiore a 35 kW NON AUTOCERTIFICATO/ AUTOCERTIFICATO senza bollino verde	60,00
Ispezione impianto termico di potenza superiore o uguale a 35 kW NON AUTOCERTIFICATO/AUTOCERTIFICATO senza bollino verde	100,00
Rimborso spese per mancata ispezione in caso di accesso negato/assenza dell'utente preavvisato dalla 1° raccomandata	10,00

Dato atto che:

- le suddette tariffe avranno vigore a far data dall'entrata in vigore del presente atto e potranno essere aggiornate in seguito alle variazioni dei costi considerati;
- il conto corrente sul quale verranno versati i pagamenti delle tariffe ispettive e dei rimborsi spese da parte degli utenti verificati è il C/C n. 1630738, intestato a "Provincia di Fermo-Verifiche impianti termici – Servizio Tesoreria";
- le tariffe ispettive ed i rimborsi spesa, sopra citati vanno accertati ed introitati nel Capitolo in Entrata n.734 "Proventi da ispezioni impianti termici", a finanziamento dell'esistente Capitolo di Spesa n.3054 "Ispezioni impianti termici – Prestazione servizi".

Richiamata la normativa riguardante l'ISEE costituita da:

- ✓ La L. n.214/2011 art. 5 "Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie".
- ✓ L'art. 10 comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."
- ✓ Il Decreto Direttoriale del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7/11/2014 "Approvazione e del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE."

Considerata l'opportunità, di garantire il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, mediante le seguenti misure:

A)- ESENZIONE

I responsabili di impianti termici sottoposti a verifica, che non hanno provveduto ad effettuare l'autocertificazione sono esentati dal pagamento delle tariffe connesse al controllo ispettivo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a)- impianto termico di potenza inferiore a 35 kW;
- b)- reddito familiare annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) minore di 7.500,00 Euro (riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta);
- c)- produzione entro il termine per effettuare il pagamento, di documentazione probante "Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il ricorrere delle condizioni di cui al punto b).

B)- RATEIZZAZIONE

È ammessa la rateizzazione delle tariffe ispettive, dietro espressa richiesta entro il termine per effettuare il pagamento e senza ulteriori aggravii di spesa, in tre rate mensili per nuclei familiari per i quali sia documentabile un reddito familiare annuo (Indicatore ISEE-riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta) compreso fra 7.500,00 Euro e fino a

20.000,00 Euro, da documentare con “Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE “dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000;

C)- DIRETTIVE IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 16 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CASO DI SOGGETTI ANZIANI-DISABILI

In caso di impianti termici ubicati in unità immobiliari possedute da anziani o da diversamente abili aventi, a seguito di ricovero permanente, domicilio o residenza presso istituti di ricovero o sanitari rilevabile dagli archivi anagrafici del Comune di riferimento o attraverso documentazione equipollente rilasciata dall’istituto di ricovero, a condizione che l’abitazione non risulti locata o ceduta ad altro titolo a terzi e non risultino ivi domiciliati altri soggetti, non si procederà ai sensi dell’articolo 16, comma 3 e comma 4 del Regolamento di disciplina degli impianti termici all’esazione del rimborso spesa per mancato controllo ed all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’erogazione del gas, bensì al mero aggiornamento del catasto degli impianti termici.

Considerato che le fasce di esenzione e le agevolazioni sopra indicate, che si intende concedere con riferimento alle tariffe ed oneri ispettivi, trovano la copertura finanziaria nella somma già impegnata per la procedura di gara per l’affidamento di n.2800 ispezioni di impianti termici di competenza della Provincia, giusta determinazione dirigenziale n.1556 del 27-10-2014.

Considerato inoltre, per quanto riguarda l’ipotesi della rateizzazione, che la stessa non incide sulla misura dell’entrata da introitare, bensì solo sulle tempistiche di introito delle stesse, non producendo per l’effetto alcuna interferenza rispetto alle dinamiche entrate-costi del servizio ispettivo a carico del Bilancio di previsione.

Ritenuto di procedere;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare quanto segue:

1. Di approvare le seguenti tariffe per ispezioni sugli impianti termici non autocertificati ed i rimborsi spesa connessi, da valere dall’entrata in vigore del presente atto:

Tipologia impianto termico	Tariffa (€)
Ispezione impianto termico regolarmente AUTOCERTIFICATO con bollino verde	GRATUITA
Ispezione impianto termico di potenza inferiore a 35 kW NON AUTOCERTIFICATO/AUTOCERTIFICATO senza bollino verde	60,00
Ispezione impianto termico di potenza superiore o uguale a 35 kW NON AUTOCERTIFICATO/AUTOCERTIFICATO senza bollino verde	100,00
Rimborso spese per mancata ispezione in caso di accesso negato/assenza dell’utente preavvisato dalla 1° raccomandata	10,00

2. Di rammentare che ai sensi dell’art.14 comma 6 del vigente Regolamento di disciplina dell’attività ispettiva sugli impianti termici, le tariffe sopra indicate sono dovute anche in caso di visita di controllo che segue alla mancata comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto ispezionato nei termini concessi. Il pagamento della tariffa ispettiva, vale anche a carico dei responsabili degli impianti autocertificati, per le visite successive di controllo nel caso in cui non sia pervenuta alcuna documentazione

comprovante l'adeguamento imposto dall'ispettore e risultati alla prima visita ispettiva non a norma;

3. Di garantire il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, mediante la previsione delle seguenti misure ed agevolazioni da applicare con riferimento tariffe ispettive di cui al punto 1:

A)- ESENZIONE

I responsabili di impianti termici sottoposti a verifica, che non hanno provveduto ad effettuare l'autocertificazione sono esentati dal pagamento delle tariffe connesse al controllo ispettivo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a)- impianto termico di potenza inferiore a 35 kW;
- b)- reddito familiare annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) minore di 7.500,00 Euro (riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta);
- c)- produzione entro il termine per effettuare il pagamento, di documentazione probante "Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il ricorrere delle condizioni di cui al punto b).

B)- RATEIZZAZIONE

È ammessa la rateizzazione delle tariffe ispettive, dietro espressa richiesta entro il termine per effettuare il pagamento e senza ulteriori aggravii di spesa, in tre rate mensili per nuclei familiari per i quali sia documentabile un reddito familiare annuo (Indicatore ISEE-riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta) compreso fra 7.500,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro, da documentare con "Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000;

C)- DIRETTIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CASO DI SOGGETTI ANZIANI-DISABILI

In caso di impianti termici ubicati in unità immobiliari possedute da anziani o da diversamente abili aventi, a seguito di ricovero permanente, domicilio o residenza presso istituti di ricovero o sanitari rilevabile dagli archivi anagrafici del Comune di riferimento o attraverso documentazione equipollente rilasciata dall'istituto di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o ceduta ad altro titolo a terzi e non risultino ivi domiciliati altri soggetti, non si procederà ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e comma 4 del Regolamento di disciplina degli impianti termici all'esazione del rimborso spesa ed all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'erogazione del gas, bensì al mero aggiornamento del catasto degli impianti termici.

4. Di dare atto che la copertura dei costi del servizio ispettivo, nonostante le minori entrate derivanti dall'ammissione all'esenzione di cui al superiore punto 3-A) e l'agevolazione di cui al punto 3-C), trovano la copertura finanziaria nella somma già impegnata per la procedura di gara per l'affidamento di n.2800 ispezioni di impianti termici di competenza della Provincia, giusta determinazione dirigenziale n.1556 del 27-10-2014.
5. Di stabilire che il conto corrente sul quale verranno versati i pagamenti delle tariffe ispettive e dei rimborsi spese da parte degli utenti verificati è il C/C n. 1630738, intestato a "Provincia di Fermo-Verifiche impianti termici – Servizio Tesoreria".
6. Di introitare le tariffe ispettive ed i rimborsi spesa nel Capitolo in Entrata n.734 "Proventi da ispezioni impianti termici" a finanziamento dell'esistente Capitolo di Spesa n.3054 "Ispezioni impianti termici – Prestazione servizi".

Propone altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 D.Lgs n. 267/2000, in considerazione dell'urgente necessità di definizione delle procedure di svolgimento del servizio ispettivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
On. Avv. CESETTI FABRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANNIBALI FABRIZIO

Si certifica che copia informatica del presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio on line dal per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fermo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANNIBALI FABRIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno in quanto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANNIBALI FABRIZIO
